



**Imprese
Romane
Pubblicitarie
Associate**

Roma, 12/03/2021

Egr. Associato

Trasmessa via fax e/o mail

Oggetto: Procedimento di definizione dei contenziosi in materia di C.I.P. per le annualità pregresse fino al 2020.

Con la presente, si rimette agli Associati, la copia della ulteriore proposta integrativa presentata dalla scrivente Associazione, unitamente alle altre Associazioni di categoria per la definizione dei contenziosi pregressi fino a tutto l'anno 2020, nonché lo sviluppo del calcolo relativo al C.I.P. secondo le modalità del possibile rimborso.

Come si può rilevare per il periodo che va dal 2016 fino a tutto il 2020, non saranno dovuti gli aumenti previsti con l'applicazione della tariffa speciale, in quanto tale maggiorazione era divenuta inefficace alla luce della Delibera n. 49/2014, per cui anche le somme versate a tale titolo rientreranno nei rimborsi.

La revisione dei contenziosi riguarderà tutte le annualità a partire dal 2013, naturalmente per coloro che hanno formulato giudizialmente e/o stragiudizialmente le richieste di rimborso, mentre restano escluse le annualità 2011 e 2012, in quanto secondo gli Uffici di Roma Capitale, non rientrano nella nota Sentenza della Corte Costituzionale.

Allo stato, si resta a disposizione degli Associati, per ogni chiarimento, e si porgono cordiali saluti

Ass. Conf. I.R.P.A.
Ufficio Legale
Avv. Giuseppe Scavuzzo

Spett.le Amministrazione,
le scriventi associazioni,

- preso atto dalla Delibera di A.C. 8/2021 della volontà dell'Amministrazione di rideterminare le tariffe sulla base del il Decreto Legge n. 83/2012, convertito con la legge n. 134 del 7 agosto 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", che all'art. 23, comma 7, prevedeva l'abrogazione delle disposizioni citate nell'Allegato 1;
- considerato che la tariffa base corretta per il calcolo è stata individuata nella la tariffa base dell'imposta, (Lit.32.000), più la maggiorazione massima prevista per il canone sostitutivo d'imposta come determinata per Roma Capitale dal L. 122/2010 (euro 24,79);
- Avendo già previsto che le annualità riconosciute sono quelle in cui la Corte Costituzionale ha definitivamente riconosciuto l'illegittimità di maggiorazione dell'imposta, e per le quali le società abbiano provveduto all'interruzione dei termini di prescrizione quinquennali;

Al fine di agevolare il lavoro degli uffici e il riscontro da parte degli associati, allegano alla presente la declinazione della tariffa base con le maggiorazioni previste dalle norme (All.1), precisando fin d'ora che per le annualità 2016 – 2020 le società procederanno ad effettuare istanza di rimborso qualora avessero pagato degli importi risultanti dalla maggiorazione prevista per la categoria speciale, maggiorazione divenuta inefficace con l'approvazione della Delibera 49/2014.

Tutto ciò premesso si resta in attesa:

- Dei conteggi per singola società;
- Della revisione dei piani di rateizzazione in essere sulla base dei criteri sopra esposti.

In attesa di un Vostro gentile cenno di riscontro si porgono i nostri migliori saluti.

AIPE

AAPI

IRPA



